

RITIRATO

Proposta di Legge regionale 1470

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

EMENDAMENTO ART. 2

All'articolo 2 le parole "Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/20009 il primo periodo" sono sostituite dalle seguenti. " Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/20009"

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

**Relazione illustrativa**

La sostituzione del solo primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 mantiene in piedi il seguente successivo periodo: "A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968". Da ciò discende una evidente contraddittorietà del testo ed in sostanza il mantenimento della possibilità di destinare gli edifici demoliti e ricostruiti anche ad usi di fatto incompatibili con la destinazione urbanistica

depositedo nelle sedute del 12 02 2020

MC

PUTINATO

**Proposta di Legge regionale 1470**  
**Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".**

**EMENDAMENTO ARTICOLO 2**

All'articolo 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Il comma 5-ter dell'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 è soppresso."

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

**Relazione Illustrativa**

Il comma 5-ter dell'articolo 4 della l.r. 14/2009, introdotto dalla l.r. 5/2019, oltre alle criticità rilevate nell'impugnativa del Governo nazionale, si pone ora anche in contrasto con la sopravvenuta disposizione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. 32/2019, che nel modificare il D.P.R. 380/2001, stabilisce che "In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.".

deposato nelle adunanze del 12.02.2020  
GPE